

Guida operativa: imprese di Autoriparazione

(legge 122/92)



Camera di Commercio
Latina



REGISTRO DELLE IMPRESE

Aggiornamento aprile 2017 a cura del dott. Luciano Ciccaglione

SOMMARIO

Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione	3
Inizio attività	4
Informazioni aggiuntive	4
Casi particolari	4
Evoluzioni normative della legge 122/92	5
Legge n°224/2012: mecatronica - fase a regime e fase transitoria	5
Legge n° 35/2012: soppressione requisito idoneità fisica	7
Requisiti per l'esercizio dell'attività	7
Requisiti personali e di onorabilità	7
Requisiti tecnico – professionali	8
Valutazione dei requisiti nella fase transitoria	9
Il responsabile tecnico	10
Nomina di responsabile tecnico	10
Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico	10
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico	11
Modalità di presentazione della pratica Comunica	11
Impresa individuale di nuova costituzione	11
Impresa individuale già iscritta per altra attività	11
Società inattiva	11
Società già attiva	12
Modulistica / costi amministrativi imprese individuali e società	12
Titoli di studio abilitanti (elenco indicativo e non esaustivo)	15

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE

L'attività di Autoriparazione si distingue in:

Sez. A: **Meccatronica** (meccanica e motoristica – elettrauto)

Sez. B: **Carrozzeria**

Sez. C: **Gommista**

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (*ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli*) **adibiti al trasporto su strada di persone e di cose**, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, **che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione** e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (**che non vanno su strada**), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Anche le attività di costruzione di veicoli (seppure "speciali"), di costruzione di "autocarrozzerie" e, in genere, di trasformazione veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della L. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione (*circolare MAP prot. 10556 del 18/11/2005*).

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del Codice della Strada), in quanto tali macchine, in considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi "adibite al trasporto su strada di persone e di cose", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo stesso (*Circolare MAP prot. 10711 del 24/11/2005*).

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi **effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole** e da quelle che svolgono l'attività Agromeccanica (*) provviste di officina.

()"Art. 5 del d. lgs 99/04: È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."*

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata l'officina, utilizzando il modello **Scia/122**, con eventuali modelli **Intercalare antimafia/122**, per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011, come allegati ai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A al Registro delle Imprese ovvero della data di protocollazione telematica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

In caso di trasferimento della sede principale od operativa in altra provincia, laddove c'è continuità temporale, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese/CPA di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.). In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

L'imprenditore deve presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) solo quando avvia una nuova impresa o aggiunge una nuova attività a quelle precedentemente esercitate. Tutti quegli eventi che incidono esclusivamente sulla sola titolarità dell'impresa non richiedono, pertanto, la reiterazione della procedura.

Si sottolinea che, per le imprese già iscritte, qualora nella certificazione camerale non appare l'indicazione della L. 122/92 con la relativa sezione, occorre procedere alla regolarizzazione presentando un'apposita istanza.

CASI PARTICOLARI

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel R.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la medesima struttura tecnica interna. Per l'iscrizione occorre presentare l'intercalare P, per il responsabile tecnico, con il modello **Rt/122**.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che rileva una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o nel R.e.a. allegando i modelli **Rt/122** e **Intercalare Antimafia/122**.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o R.e.a. allegando il modello **Scia/122** con la designazione del nuovo responsabile tecnico.

EVOLUZIONI NORMATIVE DELLA LEGGE 122/92

❖ **Legge n°224/2012: mecatronica**

Con le modifiche normative introdotte dalla Legge n°224/2012 (*entrata in vigore il 05 gennaio 2013*) sono state accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di "meccatronica".

FASE A REGIME:

Per gli avvii di nuove imprese, a partire dal 5 gennaio 2013, non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto; conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività; i requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:

- a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- b) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- c) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o diploma di qualifica professionale di operatore industrie meccaniche e dell'autoveicolo o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aeronautica, fisica.

Con riguardo al requisito sub b) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

FASE TRANSITORIA (vedasi circolare MSE n°3659/C del 11/03/13 e direttive del Conservatore n°04/2013- n°05/2016):

1) Imprese già abilitate

- a) Le imprese già iscritte al R.I. o all'A.A., alla data di entrata in vigore della legge, che sono abilitate alle attività di sola meccanica-motoristica o di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi. Entro tale termine, per regolarizzare la carenza dei requisiti tecnico-professionali, occorre frequentare, con esito positivo, apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione.
Qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della legge, sono salvaguardati in quella sezione fino al raggiungimento dell'età pensionabile; **tale sistema di salvaguardia si applica nei casi in cui i cinquantacinque anni di età sono stati compiuti o dal titolare (con o senza i requisiti tecnico – professionali) o dal responsabile tecnico preposto alla gestione.**
- b) Le imprese già iscritte al R.I. o all'A.A., alla data di entrata in vigore della legge, che sono abilitate alle attività di sola meccanica-motoristica o di elettrauto possono regolarizzare la propria posizione, su richiesta di parte, dimostrando di aver eseguito lavori su sistemi complessi quali appunto impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, ecc, **allegando alla pratica telematica, come documentazione probante, copia di almeno tre fatture per ogni anno nell'ultimo triennio**, dalle quali si evinca chiaramente l'esecuzione dei suddetti lavori.
- c) Le imprese iscritte al R.I. o all'A.A., alla data di entrata in vigore della legge, che sono abilitate, anche con due diversi responsabili tecnici, ad entrambe le sezioni soppresse, saranno iscritte d'ufficio alla nuova sezione di "MECCATRONICA"; si sottolinea, ulteriormente, che tale possibilità è riferita esclusivamente **alle sole imprese già operanti nel settore** e quindi è preclusa all'avvio di nuove officine.
- d) Le imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, possono superare la fase transitoria, senza la necessità di frequentare i corsi integrativi, documentando il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di meccatronica, come meglio specificato nella presente guida nella sezione "*Valutazione dei requisiti nella fase transitoria*".

2) Avvio di nuove imprese

- a) Non è possibile abilitare imprese che avviano nuove officine di autoriparazione tramite la nomina di due responsabili tecnici in possesso ciascuno dei requisiti per una delle due sezioni soppresse;
- b) E' possibile abilitare imprese che avviano nuove officine per la sezione meccatronica con il riconoscimento del possesso del requisito tecnico professionale al titolare o al responsabile tecnico **cumulando i requisiti validi per le singole sezioni soppresse** (ad esempio un titolo di studio abilitante per la soppressa sezione elettrauto e l'esperienza lavorativa come meccanico).
- c) In riferimento all'applicazione parziale anche alle nuove imprese dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti (corsi integrativi entro cinque anni), per **l'avvio di attività limitate ad uno solo dei due diversi settori accorpatis nella meccatronica**, con l'impegno a regolarizzarsi, entro un congruo termine, estendendo l'abilitazione all'intero settore della meccatronica, è consentito, **fino al 31/12/2017** (modificato con direttiva n°05/2016), l'iscrizione nel REA, per le soppresse sezioni di

meccanica-motoristica o elettrauto, previa verifica della sussistenza in capo al titolare/responsabile tecnico dei requisiti previsti dalla previgente disciplina (*vedasi anche parere MSE 0411197 del 22/12/2016*).

❖ **Legge n.35/2012: soppressione requisito idoneità fisica**

La legge n°35/2012 (art. 39), che ha convertito il decreto legge n°05/2012, ha soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l'attività di autoriparazione e quindi eliminando l'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica, rilasciato dall'ASL, previsto dall'art. 7 comma 1 lett. C) della legge n°122/92.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti personali / di onorabilità

I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico sono:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- b) non aver riportato condanne definitive per reati connessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011 (**codice delle leggi antimafia**) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto legislativo; dichiarazione che viene resa nella SCIA, per il titolare o il legale rappresentante, e nell'eventuale modello intercalare antimafia/122 per tutti gli altri soggetti.

I soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 sono:

1. per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto;
2. per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese: oltre il direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

2-bis. oltre a quanto previsto al punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.

2-ter. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere: i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato;

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di SNC, al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche sociali" dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/122 per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica di modifica.

Requisiti tecnico-professionali (art. 7, legge 122/92)

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- diploma di qualifica professionale rilasciato dall'I.P.S.I.A;

b) titolo di studio ed esperienza professionale

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità);

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del

settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

c) esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità);

La circolare MAP n°3600/06 prevede alcune tipologie contrattuali introdotte o modificate dalla riforma "Biagi":

1. Somministrazione: verifica l'immedesimazione e consente di maturare il requisito professionale;
2. Lavoro intermittente: non concretizza l'immedesimazione ma è computabile ai fini della maturazione del requisito professionale (proporzionalmente al lavoro svolto);
3. Lavoro ripartito: verifica l'immedesimazione e matura il requisito professionale;
4. Lavoro a progetto (CO.CO.CO.): non verifica l'immedesimazione e non consente di maturare il requisito tecnico-professionale.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese la "struttura interna" dedicata all'attività di autoriparazione.

d) caso particolare (art. 6 L. 25/96)

Titolare di impresa individuale/socio prestatore d'opera, che dimostri (con presentazione di fatture) di aver svolto professionalmente l'attività, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte o all'Albo delle imprese Artigiane, **per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994**, (data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387).

VALUTAZIONE DEI REQUISITI nella fase transitoria

ESPERIENZA LAVORATIVA

In riferimento al requisito dell'esercizio dell'attività di autoriparazione per almeno tre anni negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore (*in qualità di: titolare, amministratore o socio o collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail, dipendente operaio qualificato- anche a tempo parziale secondo il criterio di proporzionalità-*), occorre procedere alla valutazione dell'esperienza in relazione **all'effettivo lavoro** svolto dal richiedente, nell'ambito delle proprie competenze.

Difatti la valutazione dell'effettivo lavoro deve tener conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività, e quindi non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'impresa presso cui il richiedente ha prestato la propria attività.

A tal fine occorre allegare alla pratica telematica, ai fini istruttori, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con fotocopia del documento di identità in corso di validità) resa dall'ex datore di lavoro (titolare/legale rappresentante) del richiedente, utilizzando il modello "Dichiarazione esperienza lavorativa", nella quale si dichiara, oltre che alla qualifica/mansione, al periodo, e all'inquadramento contrattuale, anche che il dipendente ha comunque operato anche su sistemi complessi quali ad esempio impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di

raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, ecc (elenco esemplificativo e non esaustivo).

A tale dichiarazione dovranno necessariamente essere allegate dal dichiarante almeno tre copie di fatture per ogni anno, nell'ultimo triennio, dei lavori dichiarati, dalle quali si evinca chiaramente l'esecuzione dei suddetti lavori;

REQUISITI CULTURALI

Per la valutazione dei requisiti tecnico-professionali esclusivamente culturali occorre verificare, ai sensi del nuovo quadro normativo e quindi non alla luce della vecchia partizione, se nel *cursus studiorum*, del titolo prodotto dal richiedente, sono presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della mecatronica. Pertanto, **occorre allegare alla pratica telematica, ai fini istruttori, una copia semplice del diploma di maturità professionale o di qualifica professionale o del diploma di laurea integrato con il percorso (piano) di studi.**

La valutazione del *cursus studiorum* avverrà con un esame congiunto di un'apposita commissione;

IL RESPONSABILE TECNICO

Nomina del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse .

Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della segnalazione **(S.c.i.a.)** dovrà darne esplicita notizia (*circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995*).

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio lavoratore
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Avvertenze

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, e non provvede entro i termini di legge alle dovute modifiche, l'ufficio avvierà le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività con l'applicazione delle sanzioni previste.

Avvertenze

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio accomandatario lavorante di s.a.s.

Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico

per la medesima attività, entro trenta giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P, unitamente al modello **Rt/122**.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro trenta giorni dall'evento presentando gli usuali modelli Registro

delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo, nonché il modello **Rt/122**, relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico.

Avvertenze

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA COMUNICA

Impresa individuale di nuova costituzione

Il modello **Scia/122** è allegato al modello I1 previsto per il Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese che coincide con la data di protocollazione della pratica telematica.

Impresa individuale già iscritta per altra attività

Il modello **Scia/122** è allegato al modello I2 o UL previsto per il Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese che coincide con la data di protocollazione della pratica telematica.

Società inattiva

Il modello **Scia/122** è allegato ai modelli S5 o UL previsto per il Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se

coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

Società già attiva

Il modello **Scia/122** è allegato ai modelli S5 o UL previsto per il Registro delle Imprese. L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente. Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

Avvertenze

*L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto dei settori indicati nel modello **Scia/122**.*

MODULISTICA/COSTI AMMINISTRATIVI

Tutta la modulistica unificata, Registro Imprese e Albo Artigiani, predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sul sito www.cameradicommerciolatina.it:

- **Scia/122:** modello di segnalazione certificata di inizio attività;
- **Modello Intercalare Antimafia/122:** modello di dichiarazione sostitutiva per il requisito morale dell'antimafia (onorabilità);
- **Rt/122:** modello per la nomina/aggiunta/sostituzione del responsabile tecnico;
- **Dichiarazione esperienza lavorativa;**

La seguente modulistica, "**Scia/122**", "**Rt/122**", e il modello "**Intercalare Antimafia/122**" allegata ad una pratica telematica, deve essere individuata con il codice documento "**C21**".

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell'apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità con codice documento "**E20**".

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di Snc al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche" dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/122 per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità).

Imprese individuali di nuova costituzione e società inattive			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base + SCIA autoriparatori + Modello Intercalare antimafia (eventuale)	I1/ Int P +SCIA	S5 / UL / Int P + SCIA	S5 /UL/ Int P + SCIA
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO

Imprese individuali già iscritte per altre attività e società già attive			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base + SCIA autoriparatori + Modello Intercalare antimafia (eventuale)	I2/UL/ Int P + SCIA	S5/ UL/ Int P + SCIA	S5/UL/ Int P +SCIA
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di €9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di €15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO

NOMINA AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base + Modello RT/122	I2 / UL + Int P + RT/122	S5 / UL + Int P + RT/122	S5 / UL + Int P + RT/122
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di €15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di €15,00
Imposta di bollo	NO	NO	NO

Titoli di studio abilitanti per la legge 122/92 (elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMA ISTITUTI TECNICI			
Istituto Tecnico Industriale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
meccanica	XX	XX	XX
meccanica di precisione	XX	XX	XX
industria metalmeccanica	XX	XX	XX
industria navalmeccanica	XX	XX	XX
termotecnica	XX	XX	XX
costruzioni aeronautiche	XX	XX	XX
elettronica industriale	XX	Non abilitante	Non abilitante
elettronica e telecomunicazioni	XX	Non abilitante	Non abilitante
elettrotecnica	XX	Non abilitante	Non abilitante
elettrotecnica ed automazione	XX	XX	XX
perito industriale sperimentale ERGON	XX	XX	XX
perito industriale	XX	Non abilitante	Non abilitante
Istituto Tecnico Nautico	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili	XX	XX	XX
Istituto Agrario	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
perito agrario	XX	Non abilitante	Non abilitante

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE			
Diplomi di qualifica professionale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
meccanico riparatore di autoveicoli	XX	XX	XX
operatore meccanico	XX	XX	XX
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	XX	XX	XX
operatore termico	XX	XX	XX
operatore elettronico	XX	Non abilitante	Non abilitante
operatore elettrico	XX	Non abilitante	Non abilitante
Elettricista installatore ed elettromeccanico	XX	XX	XX
Montatore di automezzi	XX	XX	XX
Operatore meccanico ed elettronico dell'autoveicolo	XX	XX	XX
Diplomi di maturità professionale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
tecnico delle industrie meccaniche dell'autoveicolo	XX	XX	XX
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	XX	XX	XX
tecnico delle industrie meccaniche	XX	XX	XX
tecnico dei sistemi energetici	XX	XX	XX
tecnico delle industrie chimiche	XX	XX	XX

NUOVI DIPLOMI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO - QUINQUENNALI "riforma Gelmini"			
INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA E ENERGIA	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Articolazione energia	XX	XX	XX
Articolazione Meccanica e meccatronica	XX	XX	XX
INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Articolazione conduzione del mezzo	XX	XX	XX
Articolazione costruzione del mezzo	XX	XX	XX
Articolazione logistica	XX	XX	XX
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Articolazione automazione	XX	Non abilitante	Non abilitante
Articolazione elettronica	XX	Non abilitante	Non abilitante
Articolazione elettrotecnica	XX	Non abilitante	Non abilitante

NUOVI DIPLOMI ISTITUTI PROFESSIONALI - QUINQUENNALI "riforma Gelmini"			
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Manutenzione e assistenza tecnica	XX	XX	XX

NUOVI DIPLOMI ISTITUTI PROFESSIONALI - quadriennali e triennali "riforma Gelmini"			
	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Tecnico della riparazione dei veicoli a motore	XX	XX	XX
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici	XX	XX	XX

LAUREE QUINQUENNALI "vecchio ordinamento"			
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica	XX	XX	XX
ingegneria elettrica	XX	XX	XX
ingegneria elettronica	XX	XX	XX
ingegneria chimica	XX	XX	XX
ingegneria aeronautica	XX	XX	XX
fisica	XX	XX	XX
chimica industriale	Non abilitante	Non abilitante	XX

LAUREE SPECIALISTICHE QUINQUENNALI ex dm n°509/1999			
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
36/S ingegneria meccanica	XX	XX	XX
31/S ingegneria elettrica	XX	XX	XX
32/S ingegneria elettronica	XX	XX	XX
27/S ingegneria chimica	XX	XX	XX
25/S ingegneria aerospaziale ed astronautica	XX	XX	XX
20/S fisica	XX	XX	XX
29/S ingegneria dell'automazione	XX	XX	XX
50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	XX	XX	XX
60/S scienza dell'universo	XX	XX	XX

LAUREE MAGISTRALI QUINQUENNALI ex dm n°270/2004			
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
LM/33 ingegneria meccanica	XX	XX	XX
LM/28 ingegneria elettrica	XX	XX	XX
LM/29 ingegneria elettronica	XX	XX	XX
LM/22 ingegneria chimica	XX	XX	XX
LM/20 ingegneria aerospaziale ed astronautica	XX	XX	XX
LM/17 fisica	XX	XX	XX
LM/25 ingegneria dell'automazione	XX	XX	XX
LM/44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	XX	XX	XX
LM/58 scienza dell'universo	XX	XX	XX

DIPLOMI UNIVERSITARI "vecchio ordinamento" LEGGE N°341/1990			
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica	XX	XX	XX
ingegneria elettrica	XX	NON ABILITANTE	NON ABILITANTE
ingegneria elettronica	XX	NON ABILITANTE	NON ABILITANTE

LAUREA E DIPLOMI NON PIU' RICONOSCIUTI				
Laurea	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
ingegneria civile e trasporti	XX	XX	XX	XX
ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica	XX	XX	XX	XX

Questo diploma universitario non viene più riconosciuto dal 5 giugno 2007 (nota Ministero dello Sviluppo economico 14 gennaio 2000).